

Avv. Raimondo Nocerino
Avv. Alessandro Barbieri
Avv. Andrea Torino
80133 Napoli Via Loggia dei Pisani, 13
Tel. 081.19568901 fax 081.19568900
E- mail raimondo.nocerino@pec.iurisconsulting.eu

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AI SENSI DELL'ART. 52 D.L.GS. n. 104/2010

La sig.ra di Annunziata Basile, nata a Castellammare di Stabia (NA) il 25.10.1971, C.F. BSLNNZ71R65C129U, residente in Arezzo alla Via 24 luglio, n. 24, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Raimondo Nocerino, Alessandro Barbieri ed Andrea Torino, in virtù di procura rilasciata a margine del ricorso introduttivo, ha proposto ricorso al TAR, Lazio, Roma, Sez. I Quater, R.g. 15520/2016, instando per l'annullamento dei seguenti atti e/o provvedimenti: i) del messaggio certificato del 18.10.2016, con cui il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le risorse umane, Ufficio Attività Concorsuali, ha comunicato alla ricorrente che, con decreto in corso di perfezionamento, la stessa stata esclusa dal concorso interno, per titoli di servizi ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore della Polizia di Stato, per difetto del requisito essenziale previsto dall'art. 8, comma terzo, del bando di concorso; ii) del successivo decreto, a firma del Direttore Centrale per le risorse umane – direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno – privo di data e di numero (eccetto l'indicazione di N.333-B/12P.1.13 cui si estendeva il gravame), con il quale viene decretata l'esclusione, fra gli altri, della ricorrente; iii) del verbale con il quale la Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali ha riconosciuto la non idoneità attitudinale della ricorrente per il concorso interno *de quo*; iv) per quanto occorra, del decreto n. 33.A/9805.S del 04.10.2016, "con il quale viene delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma del decreto di esclusione dai reclutamenti per carenza dei requisiti; v) di tutti gli atti ed i test posti in essere dalla Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, ivi compreso il giudizio definitivo di non idoneità espresso a carico della ricorrente e, prima ancora, degli atti con cui essa è stata nominata, nonché dei verbali da essa posti in essere; vi) del D.M. del 24.09.2013 di indizione del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per il corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, per quanto di ragione; vii) del regolamento concernente i requisiti di idoneità psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l'altro, i candidati per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con decreto del Ministero dell'Interno, 30 giugno 2003, n. 198, per quanto di interesse e ragione, nonché del D.M. 28 aprile 2005, n. 129 (in particolare, artt. 5 e 31 co. 6); viii) dei decreti datati 11 febbraio 2016, ignoti nei contenuti e negli estremi, con i quali è stata nominata la Commissione per gli accertamenti attitudinali e sono stati approvati i test da sottoporre ai candidati; ix) della nota del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le Risorse umane (a quanto è dato sapere, la n. 333-B/12P.1.13 del 1°.2.2016) nella parte in cui dispone che gli accertamenti attitudinali sono subordinati al superamento della prova orale; x) della graduatoria degli idonei vincitori, ignota negli estremi e nei contenuti, ove pubblicata ex art. 12 del bando di concorso. Con successivo atto per motivi aggiunti, la ricorrente ha domandato, altresì, l'annullamento dei seguenti atti: i) Del decreto dell'8 giugno 2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno – supplemento straordinario n. 1/11 del 12 giugno 2017 - con il quale sono state approvate e pubblicate le graduatorie e nominati i vincitori del concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; ii) del decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza- n. 333. A-9805.S datato 4.10.2016, con il quale viene delegata al Direttore Centrale per le Risorse Umane la firma dei provvedimenti amministrativi riguardanti la gestione del personale della Polizia di Stato; iii) del decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno n.1/14 del 20 giugno 2017, recante rettifica della graduatoria del concorso, per titoli di servizio ed esami, a 1400 posti per il corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato indetto con D.M. del 24.09.2013; iv) per quanto di ragione, del

Avv. Raimondo Nocerino
Avv. Alessandro Barbieri
Avv. Andrea Torino
80133 Napoli Via Loggia dei Pisani, 13
Tel. 081.19568901 fax 081.19568900
E- mail raimondo.nocerino@pec.iurisconsulting.eu

decreto, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/12 del Bollettino Ufficiale del 14.06.2017 del Personale del Ministero dell'Interno, con il quale si dispone la "elevazione posti e rimodulazione piano distribuzione", ammettendo alla frequenza del pre-critto corso di formazione anche i 474 idonei non vincitori. Con richiesta acclusa all'atto per motivi aggiunti, inoltre, la ricorrente ha altresì richiesto ed ottenuto autorizzazione presidenziale alla notificazione per pubblici proclami, giusta decreto n. 5383/2017, reso dal Presidente della sezione Prima Quater del TAR Lazio di Roma. In particolare, e per quanto di rilievo, con tale provvedimento, il Presidente ha così provveduto: *"Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio relativamente all'atto di motivi aggiunti di cui al ricorso indicato in epigrafe; Rilevato che detto atto di motivi aggiunti (notificato a quattro controinteressati) non è stato notificato a tutti i controinteressati; Ritenuto, pertanto, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, autorizzando sin d'ora la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incombenza da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento"*. Per quanto sopra, la sig. ra Annunziata Basile provvede all'adempimento richiesto. Sunto del gravame introduttivo. Con il ricorso introduttivo, la ricorrente ha impugnato gli sopra descritti, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione art. 2 co. 4 del bando di concorso – incompetenza, perché il decreto che dispone l'esclusione della ricorrente è viziato da incompetenza, in quanto, in violazione dell'art. art. 2 co. 4 del bando di concorso, non è stato formato né sottoscritto dal Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza; Analogamente, illegittimo deve dirsi l'ignoto decreto n. 33.A/9805.S del 04.10.2016 (richiamato nel provvedimento espulsivo), posto che lo stesso: a) viola la *lex specialis* che, sul punto, non compendia alcun potere di delega; b) viola, altresì, l'assetto competenziale fissato dalle norme di organizzazione del Corpo; 2) violazione e falsa applicazione art. 97 cost. - violazione e falsa applicazione d.p.r. 487/94 - violazione e falsa applicazione artt. 5 e 31 d.m. n. 129/2005, d.m. 198/2003 – art. 8 del bando di concorso – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto – violazione dei principi di trasparenza, par condicio dei candidati ed imparzialità, perché, in violazione dell'art. 8 della *lex specialis*, l'Amministrazione ha postposto gli accertamenti psicoattitudinali ad entrambe le prove di concorso; la doglianza così articolata veniva estesa alla nota n. 333-B/12P.1.13 del 1°2.2016; 3) Sotto distinto profilo - violazione e falsa applicazione art. 97 cost. - violazione e falsa applicazione d.p.r. 487/94 - violazione e falsa applicazione artt. 5 e 31 d.m. n. 129/2005, d.m. 198/2003 – art. 8 del bando di concorso – eccesso di potere per inesistenza dei presupposti in fatto ed in diritto – violazione dei principi di trasparenza, par condicio dei candidati ed imparzialità. La nota n. 333-B/12P.1.13 del 1°2.2016 è altresì illegittima, autonomamente, in quanto: a) adottata da organo incompetente, atteso che una tale determinazione andava al più adottata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza; b) sopravviene all'espletamento delle prove scritte ed orali, risalendo, infatti, all'01.02.2016. Invero, ove mai esistente, il potere discrezionale dell'Amministrazione di far seguire gli accertamenti attitudinali all'espletamento della prova scritta e di quella orale doveva essere esercitato, pena la sua illegittimità, *ex ante* ossia anteriormente alla prova scritta e/o a quella orale; 4) sotto distinto profilo - violazione e falsa applicazione art. 97 cost. - violazione e falsa applicazione d.p.r. 487/94 - violazione e falsa applicazione artt. 5 e 31 d.m. n. 129/2005, d.m. 198/2003 – art. 8 del bando di concorso – eccesso di potere per inesistenza dei

Avv. Raimondo Nocerino
Avv. Alessandro Barbieri
Avv. Andrea Torino
80133 Napoli Via Loggia dei Pisani, 13
Tel. 081.19568901 fax 081.19568900
E- mail raimondo.nocerino@pec.iurisconsulting.eu

presupposti in fatto ed in diritto – violazione dei principi di trasparenza, par condicio dei candidati ed imparzialità, perché anche dell'art. 5 D.M. 129/2005, e, prima ancora, della normativa primaria che fonda l'esercizio del potere regolamentare censurato si impone la lettura *secundum constitutionem*, nel caso di specie, per converso, estranea agli atti amministrativi impugnati. In ogni caso, essendo il d.m. n. 129/2005 un regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17 co. 3 della L. 400/88, esso non può contrastare con i principi generali del settore/materia concorsi pubblici (imparzialità, buon andamento, trasparenza e par condicio dei concorrenti). Per converso, il combinato disposto dagli artt. 5 e 31 D.M. 129/2005 - almeno per come interpretato dall'Amministrazione resistente - ampiamente li viola; 5) violazione e falsa applicazione art. 24 l. n. 53/89 – violazione e falsa applicazione art. 31 d.m. 129/2005 – illogicità – contraddittorietà, perché la ricorrente, nell'ambito del concorso pubblico per esami, per il conferimento di seicentoquaranta posti di allievo vice ispettori del ruolo degli ispettori di cui al D.M. 23.11.1999, è stata giudicata idonea (all'esito della seduta del 03.07.2001) in sede di accertamento delle qualità attitudinali, sebbene, poi, non vincitrice del medesimo. In conseguenza, Il Giudizio di non idoneità attitudinale oggetto di impugnativo è illogico e contraddittorio, nonché contrastante con le disposizioni normative richiamate in rubrica (in particolare, art. 24 l. n. 53/89). Sunto dei motivi aggiunti. Con successivi motivi aggiunti, estesi agli atti meglio descritti sopra, la ricorrente ha denunciato: 1) "illegittimità derivata", in quanto "si riverberano sugli atti impugnati con il presente atto per motivi aggiunti, tutti i vizi dedotti con le doglianze articolate con il ricorso introduttivo: doglianze che, nel rispetto dell'art. 3 co. 2 c.p.a., si intendono in questa sede integralmente ritrascritte e reiterate"; 2) illegittimità autonoma – violazione e falsa applicazione art. 97 cost. - d.p.r. n. 335/1982 – violazione e falsa applicazione lex specialis – difetto di struttura e di motivazione – eccesso di potere per sviamento, perplessità, disparità di trattamento, illogicità, in quanto a) la possibilità di ampliare gli ammessi al corso – surrettiziamente realizzata attraverso l'impugnato decreto, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/12 del Bollettino Ufficiale del 14.06.2017 non trova cittadinanza nel bando né in diversa disposizione normativa; b) la determinazione di elevazione dei posti contestata altera il rapporto percentuale – ex art. 25 co. 1 DPR n. 335/82 – che viene posto tra il 50% dei posti a mettere a concorso pubblico ed il 50% dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami; c) le mutate esigenze di servizio delle varie articolazioni centrali e territoriali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – oggetto di richiamo fugace nel provvedimento che eleva i posti – risultano immotivate ed indimostrate; analogamente perplessa è tale determinazione sotto il profilo cronologico, materializzandosi il momento di sua adozione solo a pubblicazione avvenuta della graduatoria del concorso interno e degli idonei non vincitori; d) evidentemente fondate, alla luce di quanto sopra, risultano le doglianze sollevate con il ricorso introduttivo e tese a lamentare lo sviamento di potere che presidia alla impugnata decisione di posticipare alle prove scritte ed orali gli accertamenti psico-attitudinali.

Avv. Raimondo Nocerino
Avv. Alessandro Barbieri
Avv. Andrea Torino

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO BARBIERI
CN = BARBIERI ALESSANDRO
O = non presente
T = AVVOCATO
SerialNumber = IT:BBLSN7928E396P
e-mail = alessandro.barbieri@iurisconsulting.eu
C = IT
Data e ora della firma: 29/09/2017 11:33:04

Firmato digitalmente da
ANDREA TORINO
CN = TORINO ANDREA
O = non presente
T = AVVOCATO
SerialNumber = IT:TRNDR77E01F839N
e-mail = andrea.torino@iurisconsulting.eu
C = IT
Data e ora della firma: 29/09/2017 11:36:40

Firmato digitalmente da
RAIMONDO NOCERINO
CN = NOCERINO RAIMONDO
O = non presente
T = AVVOCATO
SerialNumber = IT:NCRND76R04C495N
e-mail = raimondo.nocerino@iurisconsulting.eu
C = IT
Data e ora della firma: 29/09/2017 11:38:46